

(N. 1066)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1980

Istituzione del Fondo di solidarietà per interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge istituisce presso l'Istituto mobiliare italiano (IMI), nella forma di una gestione speciale autonoma, un Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione.

L'istituzione del Fondo e, in particolare, la disposizione che prevede l'alimentazione dello stesso mediante l'imposizione di un contributo pari allo 0,50 per cento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori del settore pubblico e privato trovano il proprio fondamento e la propria giustificazione nel principio della solidarietà tra appartenenti

alla medesima categoria, in ragione della destinazione delle somme raccolte ad interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione che rappresenta oggetto di un interesse di tutti i lavoratori.

Il contributo sarà versato per un periodo limitato di cinque anni e verrà rimborsato a scadenze fisse e cioè alla fine del quinquennio successivo all'anno di versamento.

La riscossione del contributo, salvo che per le amministrazioni dello Stato che effettueranno i versamenti relativi ai propri dipendenti direttamente, avverrà attraverso gli enti ed i fondi che gestiscono l'assicu-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

razione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori ai quali il contributo si riferisce.

Tale contributo, pur costituendo elemento della retribuzione a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle liquidazioni delle prestazioni previdenziali commisurate alla retribuzione stessa, non concorre alla formazione del reddito delle persone fisiche. Le somme versate dai lavoratori produrranno interessi sino alla data della restituzione, senza che questi possano essere assoggettati a prelievi fiscali.

Coerentemente con la scelta fatta disponendo il finanziamento del Fondo mediante l'imposizione di un contributo sulla retribuzione pensionabile dei lavoratori dipendenti, il disegno di legge prevede che, almeno per un anno dalla propria entrata in vigore, gli interventi finanziari del Fondo riguardino esclusivamente i territori del Mezzogiorno dove le meno favorevoli condizioni dello sviluppo economico continuano a determinare una disoccupazione di tipo strutturale che non rende agevole l'esercizio del diritto di cui all'articolo 4, primo comma, della Costituzione. Solo successivamente, su proposta del CIPE potranno essere stabilite, sentite le organizzazioni sindacali dei lavo-

ratori, altre aree cui indirizzare le iniziative di sviluppo dell'occupazione.

Il finanziamento del Fondo mediante prelievo sulla retribuzione rappresenta, d'altronde, la ragione determinante della partecipazione di rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori medesimi al consiglio di amministrazione del Fondo, cui si è voluto riservare un ordinamento il più possibile semplice e flessibile, garantendo, però, al tempo stesso la possibilità che il Fondo si avvalga dei contributi di studio che potranno essergli forniti, mediante apposite convenzioni, da enti e organismi privati e pubblici nonché della collaborazione di esperti e consulenti che potranno anche essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle sedute consiliari.

Le proposte di intervento, che saranno formulate dal consiglio di amministrazione del Fondo, dovranno essere sottoposte al parere del CIPE al fine di assicurare il necessario coordinamento con la programmazione.

Con decretazione interministeriale, infine, si provvederà a dettare norme analitiche di amministrazione nonché quelle concernenti le modalità di prelievo e versamento dei contributi e di organizzazione degli interventi del Fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso l'Istituto mobiliare italiano (IMI) il « Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione », nella forma di gestione speciale autonoma.

Il Fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini pensionistici, a carico dei dipendenti comunque qualificati da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente, esclusi gli apprendisti e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

L'importo del contributo di cui al comma precedente è, a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali, elemento della retribuzione, ma non concorre alla formazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il predetto contributo è dovuto per un quinquennio con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La riscossione del contributo, salvo quanto previsto dal successivo settimo comma, è effettuata dagli enti e fondi che gestiscono l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori per i quali il contributo medesimo è dovuto.

Gli enti incaricati della riscossione versano al Fondo i contributi incassati entro quindici giorni dalla data di contabilizzazione centralizzata della riscossione medesima.

Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato il versamento è effettuato direttamente dalle singole amministrazioni.

Al contributo di cui al presente articolo si applicano le procedure di riscossione coattiva e le sanzioni previste per i contributi di competenza dell'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori per i quali il contributo è dovuto.

Le somme annualmente versate dai lavoratori sono rimborsate dal Fondo alla scadenza del quinto anno successivo a quello di versamento, maggiorate dei relativi interessi (esenti da imposte).

La misura degli interessi, decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento, è stabilita con decreto del Ministro del tesoro, con riferimento alla media degli interessi passivi praticati dagli istituti o dalle aziende di credito nel quinquennio di riferimento, rilevati dalla Banca d'Italia.

Ai fini della certificazione del prelievo effettuato sulla retribuzione e del credito conseguentemente maturato nell'anno precedente, viene rilasciato dal datore di lavoro pubblico e privato un attestato che costituisce titolo nei confronti del Fondo cui viene trasmessa copia del medesimo.

Art. 2.

Nei primi dodici mesi a decorrere dall'inizio di funzionamento del Fondo, gli interventi sono diretti allo sviluppo dei settori economici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le proposte di intervento, formulate dal consiglio di amministrazione del Fondo, sono sottoposte al parere del CIPE.

Per gli anni successivi al 31 dicembre 1981, potranno essere stabiliti interventi di natura diversa ed individuate altre aree di operatività del Fondo su proposta del CIPE, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3.

Il Fondo è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da:

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

due membri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un membro designato da ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

un membro designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

un membro designato dall'IMI.

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto nel suo seno dal consiglio medesimo.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio di amministrazione può stabilire convenzioni con enti ed organismi privati e pubblici per il compimento di studi e di indagini ed avvalersi della collaborazione di consulenti e di esperti che possono anche partecipare alle sedute consiliari con voto consultivo.

Art. 4.

Il collegio dei sindaci del Fondo è presieduto dal presidente del collegio dei sindaci dell'IMI ed è composto da due membri designati dai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

I membri effettivi e supplenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze, da pub-

blicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono emanate le norme di amministrazione nonchè quelle concernenti le modalità di prelievo e versamento dei contributi e di organizzazione degli interventi del Fondo.

Con apposita convenzione tra l'IMI e il Fondo sono regolati i rapporti derivanti dagli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge.